

# COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETA' S.I.I.T. S.A.S. DI B ASSO VANNI & C. - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11/2004.

L'anno duemiladieci, addì quindici, del mese di aprile, alle ore 10,00, nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e nome		Pres.	Ass.
VIZZON Giorgio	<i>Sindaco</i>	X	
AGGIO Giacomo Vittorio	<i>Assessore</i>	X	
CODOGNOTTO David	<i>Assessore</i>	X	
PIZZOLITTO Marco	<i>Assessore</i>	X	
TEŠO Emiliano	<i>Assessore</i>		X
ZANELLATI Giancarlo	<i>Assessore</i>	X	
ZIROLDO Matteo	<i>Assessore</i>	X	

Assiste alla seduta il dott. Luigi Leonardi, Vicesegretario del Comune.

Il Signor Giorgio Vizzon, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Piano di Lottizzazione presentato dalla Società S.I.I.T. s.a.s. di Basso Vanni & C. – Restituzione ai sensi dell'art. 20 – comma 1 della L.R. n. 11/2004 –.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 17.09.2009, protocollo comunale n. 20090031087, è stata depositata un'istanza da parte della Società S.I.I.T. s.a.s. di Basso Vanni & C. con la quale sono state presentate delle osservazioni in ordine ad una precedente nota comunale datata 20 maggio 2008, prot. 18964, a firma del dirigente del Servizio Edilizia Privata relativa all'approvazione di un Piano di Lottizzazione, all'interno di una zona denominata "C3" e con indici fondiari predeterminati dal vigente P.R.G.;

Premesso che in detta istanza la S.I.I.T. s.a.s. di Basso Vanni & C. chiede nuovamente l'approvazione di un P.d.L., già a suo tempo respinto dall'allora dirigente del settore edilizia privata ed urbanistica con nota del 2.8.2002 prot. 29588, provvedimento annullato dal Tar Veneto, con sentenza nr. 2249 del 2 aprile 2003, per il vizio di incompetenza relativa del dirigente medesimo;

Accertato che la Società S.I.I.T. s.a.s. di Basso Vanni & C. , che ha presentato l'istanza di cui sopra, non rappresenta i requisiti previsti dall'art. 20- comma 6 - della Legge Regionale n. 11/2004, non avendo la stessa Società almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e che, comunque, rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo;

Accertato che detta società S.I.I.T. non possedeva tale requisito (previsto dall'articolo 60, comma 3 della L.R. 61/85) neppure alla data del 2.8.2002 quando il dirigente comunale ha respinto l'istanza;

Ritenuto pertanto che il provvedimento conclusivo del procedimento relativo all'istanza del 17.09.2009, può unicamente concludersi con il respingimento di detta istanza in quanto manifestamente infondata per assenza di uno dei requisiti di legge;

Vista la Legge Regionale n. 11/2004, e s.m.i., che ha modificato e abrogato parzialmente la Legge Regionale n. 61/1985;

Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore Uso ed Assetto del Territorio;

Visto parere tecnico reso in ordine alla stessa dal Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio , ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 49 – comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della medesima proposta, attestante peraltro la non rilevanza contabile del presente atto;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;

## DELIBERA

1 - di dare atto che il provvedimento conclusivo del procedimento relativo all'istanza del 17.09.2009, può unicamente concludersi con il respingimento di detta istanza in quanto manifestamente infondata per assenza di uno dei requisiti di legge;

2- di restituire la proposta di P.D.L. (adesso PUA) non essendo conforme alle disposizione della norma di cui alla legge regionale 11/2004, articolo 20, comma 6, in quanto la Società S.I.I.T. non dispone di almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e che, comunque, rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo;

3 - di dare atto che la presente delibera sarà portata all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale utile, affinché lo stesso deliberi in conformità a quanto stabilito dalle sentenze del TAR Veneto n. 2249 di data 3.4.2003 e n. 3352 di data 17.10.2007.

Considerata l'urgenza del provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge il presente atto viene dichiarato atto immediatamente eseguibile ex art. 134 d.lgs 267/2000.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
PROVINCIA DI VENEZIA

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETA' S.I.I.T. S.A.S. DI BASSO VANNI & C. - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11/2004.

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

In ordine alla regolarità istruttoria:

San Michele al Tagliamento, .....

RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica:

parere favorevole alla proposta di restituzione dell'istanza del 17.09.2009 in quanto la stessa è mancante dei requisiti previsti dall'art. 20 della L.R. n. 11/2004. Si segnala la mancanza degli stessi requisiti anche alla data del 02.08.2002. *(costanzialmente usucapio la proprietà)*

San Michele al Tagliamento, 13/04/2010  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
Arch. Gherardi Alberto

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

*Favorevole, non presenta alcun problema di natura contabile o finanziaria. Dato che con la legge n. 11/2004, non prevista alla data del 2-8-2002 (data della L.R. 6/85, art. 6) vigeva nel 2002?*

San Michele al Tagliamento, 13/4/2010  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
Dott. Luigi Lednardi